



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO D'IGIENE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 05.04.2007

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 5 |
| CAPITOLO I - PRINCIPI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| <i>Art. 1 - Regolamento comunale d'igiene</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 2 - Definizioni</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 3 - Competenze.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 4 - Deroghe.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 5 - Vigilanza.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 6 - Sanzioni.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 7 - Esecuzione d'ufficio.....</i> | <i>9</i> |
| TITOLO II - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI..... | 10 |
| CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE | 10 |
| <i>Art. 8 - Competenze</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 9 - Misure di sicurezza da adottare per gli interventi di disinfezione</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 10 - Misure preventive contro la proliferazione degli infestanti</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 11 - Obbligo di adeguamento.....</i> | <i>11</i> |
| CAPITOLO II - MISURE DI LOTTA ALLA PROLIFERAZIONE DELLE MOSCHE | 11 |
| <i>Art. 12 - Definizioni.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 13 - Misure da adottare</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 14 - Stoccaggio interno all'azienda di liquami, letame, sottoprodotti ed assimilati</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 15 - Cumuli temporanei esterni di stallatico o letame.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 16 - Autorizzazione allo spargimento dei fertilizzanti organici.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 17 - Modalità di trasporto e distribuzione dei fertilizzanti organici naturali.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 18 - Divieti e limite per il cumulo e lo spargimento</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 19 - Spargimento del compost</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 20 - Zone di protezione dei punti di prelievo dell'acquedotto comunale.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 21 - Controllo e riduzione del consumo idrico</i> | <i>19</i> |
| CAPITOLO III - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ZANZARE | 19 |
| <i>Art. 22 - Obblighi e divieti generali.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 23 - Aziende produttive ed agricole.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 24 - Depositi di pneumatici.....</i> | <i>21</i> |
| CAPITOLO IV - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DI ALTRI INFESTANTI..... | 22 |
| <i>Art. 25 - Controllo dei roditori</i> | <i>22</i> |
| <i>Art. 26 - Misure contro la proliferazione dei piccioni ed altri volatili</i> | <i>22</i> |
| <i>Art. 27 - Misure contro la proliferazione della processionaria.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 28 - Misure contro la proliferazione di altri infestanti.....</i> | <i>23</i> |
| TITOLO III - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI E MISURE DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE | 24 |
| CAPITOLO I - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI | 24 |
| <i>Art. 29 - Competenze</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 30 - Obbligo di notifica.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 31 - Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitarie e di profilassi veterinaria.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 32 - Segnalazione di morsicatura</i> | <i>25</i> |
| CAPITOLO II - DETENZIONE E CUSTODIA D'ANIMALI | 26 |
| <i>Art. 33 - Detenzione d'animali in centro abitato.</i> | <i>26</i> |
| <i>Art. 34 - Animali sinantropi in stato di libertà.</i> | <i>27</i> |
| <i>Art. 35 - Canili privati</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 36 - Commercio d'animali d'affezione o esotici.</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 37 - Esercizi di toelettatura animali</i> | <i>30</i> |
| <i>Art. 38 - Smaltimento carcasse animali d'affezione - cimiteri per piccoli animali d'affezione.....</i> | <i>30</i> |
| CAPITOLO III - TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE..... | 31 |
| <i>Art. 39 - Principi generali.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Art. 40 - Definizioni.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Art. 41 - Competenze del Sindaco.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Art. 42 - Ambito di applicazione.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Art. 43 - Disposizioni generali sulla detenzione di animali.....</i> | <i>33</i> |
| <i>Art. 44 - Maltrattamento di animali.....</i> | <i>34</i> |
| <i>Art. 45 - Trasporto d'animali</i> | <i>36</i> |

| | |
|---|-----------|
| Art. 46 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali..... | 36 |
| Art. 47 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti..... | 37 |
| Art. 48 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona..... | 38 |
| Art. 49 - Abbandono di animali..... | 38 |
| Art. 50 - Avvelenamento di animali..... | 39 |
| Art. 51 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico..... | 39 |
| Art. 52 - Divieto di accattonaggio con animali..... | 40 |
| Art. 53 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio..... | 40 |
| Art. 54 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica..... | 41 |
| Art. 55 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio..... | 41 |
| Art. 56 - Norme specifiche di tutela del cane..... | 43 |
| Art. 57 - Norme specifiche di tutela del gatto..... | 45 |
| Art. 58 - Norme specifiche per la tutela dei volatili..... | 46 |
| Art. 59 - Norme specifiche per la detenzione degli equidi..... | 48 |
| Art. 60 - Norme specifiche di tutela nella detenzione degli animali esotici..... | 48 |
| Art. 61 - Detenzione di ovini e caprini..... | 49 |
| Art. 62 - Danni al patrimonio pubblico..... | 49 |
| Art. 63 - Responsabilità civile..... | 49 |
| TITOLO IV - TUTELA DELL'AMBIENTE..... | 50 |
| CAPITOLO I - SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE..... | 50 |
| Art. 64 - Principi generali..... | 50 |
| Art. 65 - Tutela delle acque dall'inquinamento..... | 50 |
| Art. 66 - Competenze..... | 51 |
| Art. 67 - Vigilanza sugli scarichi..... | 51 |
| CAP. II - ACQUE POTABILI..... | 51 |
| Art. 68 - Requisiti delle acque destinate ad uso potabile..... | 51 |
| Art. 69 - Competenze..... | 52 |
| Art. 70 - Dotazione idrica degli edifici..... | 52 |
| Art. 71 - Prevenzione della legionellosi..... | 53 |
| Art. 72 - Inattivazione e chiusura dei pozzi..... | 54 |
| Art. 73 - Pozzi domestici di uso non potabile..... | 54 |
| Art. 74 - Regolamentazione del consumo di acqua potabile..... | 55 |
| CAP. III: GESTIONE DEI RIFIUTI..... | 55 |
| Art. 75 - Competenze..... | 55 |
| Art. 76 - Compostaggio domestico dei rifiuti umidi..... | 55 |
| Art. 77 - Abbandono di siringhe e materiali infetti..... | 57 |
| CAP. IV - SERBATOI INTERRATI..... | 57 |
| Cap. 78 - Caratteristiche dei serbatoi interrati..... | 57 |
| Art. 79 - Dismissione dei serbatoi interrati..... | 57 |
| CAP. V - QUALITÀ DELL'ARIA..... | 58 |
| Art. 80 - Competenze..... | 58 |
| CAP. VI - INDUSTRIE INSALUBRI..... | 59 |
| Art. 81 - Definizioni..... | 59 |
| Art. 82 - Competenze..... | 59 |
| Art. 83 - Attivazione di nuova attività industriale..... | 59 |
| CAP. VII - CAMPI ELETROMAGNETICI..... | 60 |
| Art. 84- Competenze del Comune..... | 60 |
| Art. 85 - Competenze dell'ARPAV..... | 61 |
| Art. 86 - Localizzazione degli impianti..... | 61 |
| Art. 87 - Valutazione dei livelli di campo elettromagnetico..... | 61 |
| CAP. VIII - INCONVENIENTI IGIENICI SANITARI E AMBIENTALI..... | 62 |
| Art. 88- Principi generali e definizioni..... | 62 |
| Art. 89 - Competenze del Comune..... | 62 |
| Art. 90 - Competenze dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV..... | 63 |
| Art. 91 - Misure per il controllo dell'emissione, sollevamento e diffusione di polveri..... | 63 |
| Art. 92 - Misure contro la produzione di emissioni odorigene..... | 64 |
| CAP. IX - RUMORE..... | 64 |
| Art. 93 - Competenze del Comune..... | 64 |
| Art. 94- Emissioni rumorose non disciplinate dalla legislazione..... | 64 |
| CAP. X - MATERIALI CONTENENTI AMIANTO..... | 65 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 95 - Ambito di applicazione</i> | <i>65</i> |
| <i>Art. 96 - Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto</i> | <i>65</i> |
| <i>Art. 97 - Manufatti in stato di degrado con possibilità di dispersione di fibre</i> | <i>66</i> |
| <i>Art. 98 - Interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto.....</i> | <i>66</i> |
| <i>Art. 99 - Procedure operative per le operazioni di confinamento</i> | <i>66</i> |
| <i>Art. 100 - Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento).....</i> | <i>67</i> |
| <i>Art. 101- Procedure semplificate per piccole quantità di manufatti (microraccolta).....</i> | <i>67</i> |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - PRINCIPI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento comunale d'igiene

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del TULLSS e dell'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di disciplinare l'esercizio delle competenze comunali in materia di salute e ambiente, definendo principi di riferimento, dettando norme complementari ed integrative alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni ed esigenze locali, stabilendo modalità d'azione e d'intervento.
2. Il presente regolamento ed ogni eventuale e successiva modifica entrano in vigore 10 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'albo pretorio comunale ed hanno effetto immediato, salvo quanto previsto da normative statali o regionali sovraordinate o per le disposizioni il cui tempo di adeguamento è stabilito espressamente negli specifici successivi articoli.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) salute: secondo quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non la sola assenza di malattia o infermità; costituisce un diritto fondamentale.
 - b) Tutela della salute: la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.
 - c) Promozione della salute: processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. La promozione della salute va al di là dell'assistenza sanitaria e si realizza attraverso strumenti d'azione che sono:
 - costruire una politica pubblica per la salute;
 - creare ambienti favorevoli;
 - dare forza all'azione della comunità;
 - sviluppare le abilità personali;
 - riorientare i servizi sanitari.
 - d) Prevenzione delle malattie: strategia per ridurre i fattori di rischio di specifiche malattie e per aumentare i fattori di difesa dell'ospite, riducendone la suscettibilità.

- e) Tutela dell'ambiente: controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'ambiente che possono costituire pregiudizio per la salute ed il benessere umano, sia a livello di singolo individuo che di comunità e conservazione di un equilibrio dinamico tra le persone ed il loro ambiente.

Art. 3 – Competenze

1. Sono competenze del Comune:

- a) Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione nazionale e regionale, il Comune esercita la competenza sulle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di tipo autorizzativo, concessivo, prescrittivo, repressivo, sanzionatorio e/o cautelare, comprese le ordinanze contingibili e urgenti, in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.
- b) Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale. E' di sua competenza l'emanazione di tutti i provvedimenti ed atti che gli sono attribuiti dalle leggi e regolamenti, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo quanto espressamente attribuito dalla legislazione ad altri organi o Enti.
- c) Spettano ai Dirigenti dei competenti Settori comunali l'emanazione e l'adozione di atti loro attribuiti dalle leggi in materia di tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento e dal presente Regolamento, nonché dei provvedimenti conseguenti alla loro violazione, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
- d) Il Sindaco ed i Dirigenti, nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni si avvalgono dell'ARPAV e del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS quali organi consultivi, propositivi, di vigilanza e controllo in materia igienico-sanitaria ed ambientale, secondo le rispettive competenze ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Sono competenze dell'Azienda ULSS:

- a) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, diffuse e cronico degenerative;
- b) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
- c) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
- d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a:
- tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
 - antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;

- vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- e) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell'acqua ad uso potabile;
- f) sanità animale;
- g) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- h) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Sono competenze dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente:

- a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
- b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
- c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;
- d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali;
- e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
- f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita;
- g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
- h) fornire alla Regione ed agli Enti Locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- i) fornire alla Regione e agli Enti Locali il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
- j) formulare agli Enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme

- alternative di produzione energetica;
- k) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi;
 - l) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
 - m) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle Unità Locali Socio Sanitarie e con il Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente (S.I.N.A.).

Art. 4 - Deroghe

1. Il Sindaco ed i Dirigenti degli uffici comunali, secondo quanto di propria competenza, possono ammettere deroghe al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento solo per documentate e motivate esigenze o comprovate situazioni d'emergenza, inerenti alla salute e sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente.
2. Qualora la necessità di deroga non venga ravvisata dall'Ente comunale o da altra Autorità pubblica, quale ULSS, ARPAV, Pubblica Sicurezza, la richiesta di deroga deve essere presentata al Sindaco o al Dirigente del settore competente in materia e deve essere corredata di tutta la documentazione atta a dimostrare l'esistenza di problematiche o emergenze tali da rendere necessaria l'individuazione di soluzioni alternative a quanto contemplato nel presente Regolamento, comprensive di accorgimenti atti a garantire la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali che la natura dell'attività da intraprendere o da ampliare richiede.
3. Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesse previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV, secondo le rispettive competenze.

Art. 5 - Vigilanza

1. La Polizia Locale, gli Uffici Comunali, le Guardie Zoofile e le Forze di Polizia, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento.

Art. 6 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto stabilito dal presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente previste sanzioni ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.
2. L'accertamento, la contestazione, la definizione delle infrazioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il giudizio di opposizione, la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie irrogate sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 7 – Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso in cui l'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente regolamento possa comportare il mantenimento di una situazione di pericolo per la salute pubblica, il Comune può attuare l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari; la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità previste dalla norme vigenti in materia.

1. della normativa europea di cui alla Decisione della Commissione del 17/07/2003.

TITOLO II - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 8 - Competenze

1. Spetta al Comune provvedere a tutte le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in luogo pubblico o aperto al pubblico che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica, in proprio o tramite convenzione con impresa autorizzata.
2. Nelle aree private, gli interventi spettano ai proprietari o a coloro che ne abbiano l'uso effettivo.
3. Per ragioni di salute pubblica il Comune può ordinare interventi di disinfestazione, disinfezione e/o derattizzazione in area privata.
4. L'ordinanza può prevedere, in caso di inosservanza, l'intervento sostitutivo da parte del Comune che porrà a carico degli inadempienti l'onere dell'intervento e delle maggiori spese sostenute.
5. L'Azienda ULSS svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di vigilanza sulle suddette operazioni.

Art. 9 - Misure di sicurezza da adottare per gli interventi di disinfestazione

1. I prodotti disinfestanti utilizzati dovranno essere registrati dal Ministero della Sanità come presidi medico-chirurgici, preferendo quelli dotati di minore tossicità umana, animale, vegetale ed ambientale.
2. L'impiego dovrà avvenire secondo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla schede tecniche e di sicurezza del prodotto, eliminando ogni possibile rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.
3. Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo della giornata più idoneo, sia per efficacia che per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica, previa idonea informazione della popolazione sull'orario di trattamento.
4. Qualora l'intervento sia effettuato tramite esche, queste dovranno essere rese assolutamente inaccessibili all'uomo ed agli animali domestici.

Art. 10 - Misure preventive contro la proliferazione degli infestanti.

1. Al fine di prevenire l'annidamento e la proliferazione di infestanti è vietato accumulare, scaricare e deporre rifiuti, sia in suolo pubblico che privato, al di fuori dei contenitori appositamente predisposti.
2. I cortili e le aree scoperte devono essere mantenuti puliti e sgombri da erbacce, sterpi, vegetazione incolta, rifiuti o accatastamenti, a cura del proprietario o del conduttore; in area urbana, prati e giardini devono essere mantenuti regolarmente sfalciati.
3. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducente dei veicoli o compromettano la leggibilità dei segnali o creino pericolo alla circolazione.
4. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, i marciapiedi e i canali di scolo o di irrigazione.
5. Deve essere, inoltre, evitato il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, anche tramite adeguata manutenzione di fossi e scoline dei quali è vietato l'interramento.
6. Le sponde di fiumi, canali, fossi stradali o di campagna e le scoline devono essere mantenuti puliti e sfalciati a cura dei proprietari o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
7. Le aree aperte ed i cortili non presidiati devono essere, quando possibile, recintati al fine di impedirvi lo scarico di rifiuti.

Art. 11 – Obbligo di adeguamento

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, riguardanti le caratteristiche edili e strutturali e le distanze dalle abitazioni e confini di proprietà delle strutture edilizie e degli spazi destinati al ricovero degli animali ed alla raccolta e stoccaggio delle deiezioni e derivati, si applicano, dall'entrata in vigore del presente regolamento, a tutti gli atti di nuova presentazione o di variazione.

CAPITOLO II - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE MOSCHE

Art. 12 - Definizioni

1. Fertilizzante organico naturale: deiezioni o letami di qualunque genere, liquidi o solidi,

non deodorizzati o deodorati, maturati o non maturati, provenienti da qualsivoglia tipo di allevamento animale.

2. Compost: fertilizzante organico ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllata di scarti provenienti dalla raccolta differenziata della frazione umida del rifiuto solido urbano e/o dalla raccolta del verde.
3. Letame: effluente solido palabile costituito dall'insieme delle deiezioni e delle lettiere del bestiame che consente di formare cumuli, contenenti dal 18 al 30% di sostanza secca in funzione della maturazione che non deve, comunque, essere inferiore a tre mesi.
4. Liquame: fluido derivante dalla mescolanza, senza lettiera, di feci e urine, con l'aggiunta di acque di lavaggio e di bevanda nel quale la sostanza secca si mantiene al di sotto del 10%; le caratteristiche possono essere molto variabili in funzione del tipo di alimentazione, della quantità di acque da abbeverata e soprattutto della quantità di acqua utilizzata nella pulizia dei ricoveri.
5. Liquiletame: fluido denso costituito dalla mescolanza di feci e urine con materiali della lettiera, oltre che con acque di lavaggio e di bevanda; la sostanza secca è per lo più compresa tra il 10-20% (in genere è prodotto negli allevamenti bovini a lettiera permanente).
6. Pollina: materiale solido costituito dalle deiezioni e dalle lettiere derivanti da allevamenti avicoli, contenente il 60% di sostanze indigerite dagli animali, ad alto valore energetico.
7. Stallatico: fertilizzante naturale a base di letame bovino ed equino miscelato con supporto vegetale, maturato in concimaia per almeno 4 mesi.
8. Prodotti assimilabili al letame:
 - a) frazioni solide palabili, con contenuto di sostanza secca superiore al 18-20%, ottenute da allevamenti che utilizzano tappeti filtranti (es. allevamenti di conigli), miscelati con materiale cellulosico; tempi di maturazione in concimaia di almeno 4 mesi;
 - b) lettiera di allevamento di polli all'ingrasso (broilers) costituita da feci miscelate con materiale ligno-cellulosico, tempi di maturazione in concimaia di almeno 4 mesi;
 - c) altri materiali a prevalente matrice organica, sostanze utilizzate in agricoltura come, ad esempio, concimi o ammendanti, substrati di coltivazione o altro a base organica (quali i materiali provenienti da fungaie) che danno sviluppo di odori.

Art. 13 - Misure da adottare

1. E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, animali da macellazione, da soma o da tiro.
2. Nelle **aree urbane**, è permesso tenere animali di bassa corte solo in spazi aperti ed in numero proporzionato alla superficie disponibile, calcolato in un massimo di un animale per metro quadro. Il numero massimo di animali detenuti non potrà, in ogni caso, superare i 20 capi contemporaneamente presenti. Gli animali dovranno essere mantenuti all'interno di gabbie o di recinti chiusi, tali da impedirne la fuga; in alcun modo essi dovranno poter avere accesso a strade, fossati, giardini pubblici, proprietà private. I recinti, i locali di ricovero e gli spazi aperti comunque destinati agli animali dovranno mantenere una distanza maggiore di 1,5 metri dai confini di proprietà. In ogni caso il privato che detiene gli animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
3. Nelle **aree rurali**, le stalle, i locali di ricovero anche temporaneo, gli spazi aperti ed i recinti destinati ad equini, bovini, suini, ovini e caprini, indipendentemente dal numero minimo di animali detenuti, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale, dovranno essere posti ad almeno 15 metri dai confini di proprietà.
 - I recinti, i locali di ricovero, gli spazi aperti destinati agli animali di bassa corte, situati in aree rurali, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale dovranno rispettare le seguenti distanze:
 - a) per un numero di capi fino a 20: 5 metri dai confini di proprietà;
 - b) per un numero di capi superiore a 20: 15 metri dai confini di proprietà, 50 metri dalle abitazioni, anche se singole ed isolate.
 - In tutti gli allevamenti di animali, nelle aree di pertinenza, nelle concimaie e negli accumuli, anche temporanei, di letame o stallatico devono essere effettuati idonei trattamenti contro le mosche e altri infestanti eventualmente presenti.
 - Gli allevamenti suinicoli, avicoli, di bovini, equini, ovini, o di altri animali, i maneggi e le scuderie o altre attività le quali possano essere riconosciute causa di inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di mosche, devono predisporre ad inizio d'anno un piano dettagliato scritto di lotta contro le mosche, da annotare su apposito registro; sullo stesso registro devono essere annotati i trattamenti di disinfestazione effettuati, riportando la data di effettuazione dell'intervento, le modalità di esecuzione, il

prodotto disinfestante e le quantità utilizzate, il nominativo della ditta o di chi ha effettuato il trattamento che vi apporrà firma e timbro; tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza.

- Qualora i trattamenti vengano eseguiti dal titolare, dovranno essere conservati per almeno un anno tutti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto e le relative schede tecniche e di sicurezza.
- Nel registro dovranno essere annotati:
 - a) la ditta o l'operatore che ha eseguito l'intervento di disinfestazione;
 - b) le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
 - c) i prodotti impiegati e le dosi d'impiego;
 - d) per ogni prodotto dovrà essere conservata la scheda di sicurezza.
- Tutti gli allevamenti zootecnici, i maneggi e le scuderie devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare deve essere curata la pulizia, anche con periodici lavaggi, dei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
- Tutta l'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata ed il materiale ottenuto dovrà essere asportato.
- Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte a adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

Art. 14 - Stoccaggio interno all'azienda di liquami, letame, sottoprodotti ed assimilati

1. I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla DGRV 26.06.92 n. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna e chiuse (non a cielo aperto) dotate di mezzi (fissi e mobili) per l'asporto del materiale atti ad evitare dispersioni e spargimenti.
2. Gli allevamenti ubicati in prossimità di nuclei abitati devono essere dotati di efficace sistema di abbattimento degli odori.
3. Le vasche a tenuta stagna devono essere della capienza utile complessiva non inferiore a recepire il quantitativo di liquame prodotto dall'insediamento in 4 – 6 mesi, in relazione al tipo di allevamento ed in relazione alle esigenze colturali delle singole aziende.
4. Per i nuovi allevamenti o per quelli in ristrutturazione o conversione, devono essere previste singole unità di stoccaggio non comunicanti, ciascuna avente capacità corrispondente a quella del liquame prodotto in due mesi.

5. Qualora l'allevamento ricorra al sistema tutto pieno – tutto vuoto ed effettui lo stoccaggio per mezzo di vasche sottogrigliato, dovrà essere prevista un'unità di stoccaggio aggiuntiva esterna, della capacità non inferiore al volume di liquame prodotto in due mesi.
6. La permanenza effettiva può essere ridotta ad un periodo non inferiore a 60 giorni per i liquami sottoposti a particolari trattamenti volti ad accelerare il processo di maturazione degli stessi.
7. Il letame ed i sottoprodotti simili solidi e/o palabili devono essere stoccati in apposite concimaie a tenuta, dotate di muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detti fertilizzanti, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido), ed eventualmente, se necessario, coperte uniformemente con un telo nero impermeabile. Dovranno essere attuati trattamenti di disinfestazione, con periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche.
8. Ove si presenti proliferazione di insetti o animali molesti derivante dalla presenza di concimaia o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il Sindaco può imporre l'adozione di particolari strutture di contenimento del fenomeno (es. teli, enzimi, ecc.).

Art. 15 - Cumuli temporanei esterni di stallatico o letame

1. I cumuli temporanei di letame o stallatico o prodotti simili solidi e/o palabili, esterni ai locali dell'allevamento e diversi dalla concimaia, da realizzare in pieno campo ai fini del successivo smaltimento in loco sul suolo ad uso agricolo, possono essere realizzati solo su suolo ad uso agricolo e secondo quanto indicato ai successivi punti.
2. Se, destinati a permanere in loco per un periodo superiore alle 72 ore dall'avvenuto deposito devono essere collocati su idonea piattaforma o aia impermeabile, o resa tale, costituita in modo da evitare la dispersione del colaticcio nelle zone circostanti e il dilavamento verso l'esterno delle acque piovane; tali piattaforme dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali.
3. Le idonee piattaforme, o aie debitamente impermeabilizzate, dovranno distare di almeno 50 metri da qualunque abitazione sia civile che rurale, non meno di 20 metri da strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico, non meno di 200 metri da pozzi e serbatoi d'acqua potabile, non meno di 20 metri dal piede di scarpata degli argini dei fiumi, dei

canali, dei laghi, siano esse naturali o artificiali, compresi quelli deputati al contenimento dei liquami, non meno di 15 metri da confini di proprietà contermini.

4. I cumuli temporanei di letame e/o prodotti simili e/o palabili devono essere adeguatamente coperti con teli impermeabili di colore scuro per evitare lo sviluppo di mosche.
5. Cumuli temporanei possono essere realizzati solo in funzione del successivo smaltimento nel terreno stesso.
6. La permanenza di cumuli temporanei in pieno campo non potrà superare i 4 mesi complessivi per ogni anno solare.

Art. 16 - Autorizzazione allo spargimento dei fertilizzanti organici

1. Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali sul suolo agricolo costituisce pratica agronomica e, pertanto, deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia nell'assorbimento dei nutrienti.
2. Gli allevamenti singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri (cioè condotti a qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi e cooperativistici) per lo spargimento dei liquami, sono tenuti a trasmettere la comunicazione preventiva di spargimento all'Autorità provinciale competente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. La documentazione, presentata secondo i modelli predisposti, deve contenere i dati del richiedente e dell'attività di allevamento, nonché l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento. Copia di tutta la documentazione va trasmessa al comune ove è ubicato l'allevamento ed al comune in cui avviene lo spargimento, se diverso dal primo. Gli allevamenti, singoli o associati, che utilizzano per lo spargimento dei liquami anche terreno altrui, sempre nei limiti di cui al presente regolamento, sono tenuti a comunicare all'Autorità Competente, preventivamente all'attività di spargimento, anche un formale atto di assenso rilasciato dai conduttori del fondo.
4. Si fa obbligo agli allevatori di presentare al Comune, con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma aziendale di spargimento, indicante ubicazione, superficie dei terreni interessati e periodo di massima in cui avviene lo spargimento. Una copia del Programma aziendale di spargimento deve essere conservata sul mezzo di trasporto durante le operazioni di trasporto e/o spargimento dei fertilizzanti organici naturali. La presentazione al Comune del programma aziendale di spargimento costituisce autorizzazione al trasporto ed allo spargimento dei fertilizzanti

organici naturali zootecnici.

5. Non sono in ogni caso tenuti all'elaborazione e successiva presentazione al comune dei documenti di cui ai punti precedenti gli allevatori che abbiano meno di 2500 kg di bovini, meno di 1500 kg di ovini o suini, meno di 300 kg di avicunicoli e coloro i quali allevano per esclusivo consumo proprio. Tali esenzioni non si applicano quando la sommatoria dei pesi vivi di tutti i capi allevati, anche se di specie diversa, supera i 2500 kg.
6. Gli allevatori il cui liquame e/o letame viene asportato da terzi per spargimento su terreni altrui deve tenere apposito registro in cui annotare data e quantità asportate oltre che il nominativo di colui che effettua l'asporto, con apposizione della firma di quest'ultimo e del conducente l'allevamento.

Art. 17 - Modalità di trasporto e distribuzione dei fertilizzanti organici naturali

1. Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione dei terreni e pertanto deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati.
2. Il percorso dei mezzi di trasporto dei liquami dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali, di qualsivoglia tipologia e di proprietà di qualsiasi ente, né causare odori o esalazioni a causa della mancata o insufficiente pulizia del mezzo di trasporto ed avendo cura di evitare, quando esistano percorsi alternativi, il transito lungo le strade dei centri abitati.
3. All'uscita dei fondi dovrà essere effettuata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale.
4. Nel caso, comunque, dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale in tutta la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verificano danni a cose e persone conseguenti ad inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente.
5. Lo spargimento del fertilizzante organico dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distributore rasoterra ed a bassa pressione, evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento, in particolar modo non più di due

volte nell'arco della stessa coltura, senza, comunque, superare il carico massimo ammesso.

6. Ultimate le operazioni di spargimento, le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno essere lavati.
7. L'attività di sovescio è considerata a tutti gli effetti attività di concimazione e come tale viene conteggiata.
8. Fatti salvi gli spargimenti su prati stabili o vigneti, relativamente al solo liquame e/o stallatico, allo spargimento del fertilizzante organico naturale deve seguire idonea operazione di aratura, da attuarsi secondo le seguenti modalità:
 - a) dal 10 maggio al 9 luglio, lo spargimento è consentito solo se effettuato con l'immediata e contestuale aratura. E' possibile lo spandimento in questo lasso di tempo quando ci sia cambio colturale (es. da orzo a granturco), sia stato preventivamente comunicato tramite il programma aziendale di spargimento e venga utilizzato fertilizzante organico stabilizzato e non maleodorante;
 - b) dal 16 settembre al 9 maggio, fatte salve le altre disposizioni e divieti di cui al presente regolamento, l'aratura deve essere effettuata entro e non oltre le 24 ore successive allo spargimento;
9. E' comunque necessario che i fertilizzanti organici naturali vengano incorporati uniformemente nel terreno ovvero che non abbiano contatti diretti con l'ambiente esterno.

Art. 18 - Divieti e limite per il cumulo e lo spargimento

1. E' vietato stoccare direttamente sul suolo cumuli di letame, pollina o altri residui fermentescibili, sia ad uso concimistico che mangimistico. Lo stoccaggio dovrà avvenire secondo quanto già precedentemente previsto.
2. In deroga ai successivi divieti, è consentito l'uso di letame ed assimilati in piccole aree a verde pubblico e privato, quali orti e giardini, purché la distribuzione non arrechi molestie a condòmini e vicinanti e venga immediatamente interrato.
3. Lo smaltimento dei fertilizzanti organici naturali è vietato nei seguenti casi:
 - a) nel raggio di 30 metri attorno alle abitazioni e edifici pubblici; è possibile derogare a tale distanza tramite assenso scritto dei residenti;
 - b) nei giorni di pioggia e su terreni allagati, saturi d'acqua o ghiacciati;
 - c) nei giorni festivi;
 - d) nel periodo 10 luglio – 15 settembre.

Art. 19 - Spargimento del compost

1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della DGRV 766/2000, lo spargimento del compost, anche di produzione domestica, deve avvenire senza arrecare molestia alle persone e dev'essere immediatamente interrato.

Art. 20 - Zone di protezione dei punti di prelievo dell'acquedotto comunale

1. Al fine di prevenire danno e nocimento alla salute pubblica e dell'ambiente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nella fascia di 200 metri attorno ai punti di prelievo acquedottistico è vietato:
 - a) la dispersione di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - b) la fertirrigazione, sia chimica che organica;
 - c) lo spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - d) l'apertura di pozzi;
 - e) lo stazzo e pascolo di bestiame,
 - f) lo stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - g) posizionamento di fognature e pozzi perdenti.

Art. 21 - Controllo e riduzione del consumo idrico

1. E' fatto obbligo ai titolari di allevamenti zootecnici di adottare tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il consumo di acqua per il lavaggio dei locali di allevamento.

CAPITOLO III - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

Art. 22 - Obblighi e divieti generali

1. Il controllo della diffusione della zanzare, in particolare della zanzara tigre, interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia.
2. E' vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante

e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi.

3. E' fatto obbligo di:

- a) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua;
- b) svuotare giornalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli e capovolgerli;
- c) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- d) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (es. i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- f) provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

2. Qualora in giardini ed aree scoperte, nella quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) si dovrà intervenire anche con trattamenti adulcidi sulla vegetazione.

Art. 23 - Aziende produttive ed agricole

1. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca, anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
2. I Consorzi, gli Enti che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
3. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

4. Coloro che gestiscono attività florivaistica dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Art. 24 - Depositi di pneumatici

1. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in locali chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
 - e) coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
 - f) qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate.

CAPITOLO IV – MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZECCHE

1. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni, prati o giardini incolti, con presenza di zecche, di mantenere lo sfalcio costante dell'erba.
2. E' consigliabile a tutti i possessori di cani e gatti, di eseguire frequentemente il controllo del mantello per verificare la presenza di zecche, oltre che visivamente anche con il tatto. E' consigliabile eseguire il controllo tutte le volte che gli animali vengono condotti in zone a rischio.
3. E' obbligatorio l'uso di collari anti zecche o di repellenti cutanei per tutti gli animali infestati, consigliabile per tutti gli animali che frequentano aree a rischio.

CAPITOLO V - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DI ALTRI INFESTANTI

Art. 25 - Controllo dei roditori

1. La presenza di ratti e topi sul territorio è spesso dovuta ad un errato comportamento da parte della popolazione, quali l'abbandono di rifiuti, la mancata pulizia, manutenzione e/o sfalcio delle aree esterne di pertinenza. Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è pertanto fatto divieto di:
 - a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - b) accatastare e stoccare in modo disordinato ed alla rinfusa, nonché abbandonare materiali in aree esterne;
 - c) somministrare agli animali randagi, sinantropi o selvatici alimenti o sostanze utilizzate come alimento di qualsiasi tipo in aree pubbliche o aperte al pubblico;
2. E' fatto, inoltre, obbligo di:
 - a) mantenere pulite, in ordine ed idoneamente sfalciate le aree esterne;
 - b) alimentare gli animali da cortile ad uso familiare in appositi contenitori da ritirare alla sera e conservare in idonei locali, al fine di evitare che i ratti possano trovare alimento facilmente disponibile;
 - c) conservare gli alimenti per animali in idonei contenitori chiusi.

Art. 26 - Misure contro la proliferazione dei piccioni ed altri volatili

1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando crei inconvenienti igienico-sanitari che interessino la comunità.
2. Qualora i colombi terraioli o altri volatili, con la loro eccessiva presenza, siano causa di inconvenienti igienico-sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune, su parere dell'Azienda ULSS, dispone l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni mediante cattura, selezione ed eventuale sterilizzazione o soppressione.
3. I proprietari di immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili all'interno degli edifici e nei sottotetti, mediante l'installazione di protezioni a tutti gli orifizi di sottotetti, soffitte, altane e nell'ostruzione di tutti i possibili siti idonei alla nidificazione presenti sulle facciate (tali interventi andranno eseguiti nella stagione invernale per evitare di murare vivi animali in cova o pulcini); su cornicioni e sottotetti possono essere, inoltre, installati respingenti metallici.

4. I proprietari ed i conduttori di edifici pubblici e privati effettuano, altresì, la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili, sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfezione.

Art. 27 - Misure contro la proliferazione della processionaria

1. Tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria devono provvedere all'immediata rimozione dei nidi ed alla relativa distruzione con il fuoco.
2. In caso di attacchi estesi dovranno essere effettuati trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto.
3. E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti del verde.
4. Gli interventi di rimozione e disinfestazione devono essere effettuati entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi al Servizio Ecologia e Ambiente del Comune, al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

Art. 28 - Misure contro la proliferazione di altri infestanti

1. La diffusione degli infestanti che possono costituire danno alla salute pubblica, alla vegetazione ed all'ambiente o inconvenienti igienico-sanitari deve essere sempre contrastata, utilizzando i sistemi più idonei ed efficaci.

TITOLO III- PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
DEGLI ANIMALI E MISURE DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA DEL
BENESSERE ANIMALE

CAPITOLO I - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI
ANIMALI

Art. 29 - Competenze

1. Competenze del Comune: in materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, il Comune può disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori anche su richiesta dell'Azienda ULSS e adottare altri provvedimenti ordinativi.
2. Competenze dell'Azienda ULSS: ai fini della profilassi delle malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo, l'Azienda ULSS riceve le denunce obbligatorie di malattie infettive, attua i provvedimenti di profilassi generica e specifica e propone al Comune eventuali provvedimenti amministrativi prescrittivi e ordinativi.

Art. 30 - Obbligo di notifica

1. Le malattie infettive e diffuse degli animali, di cui all'art. 1 del DPR 320/54 e successive modifiche ed integrazioni sono soggette a notifica all'azienda ULSS.
2. Sono tenuti alla notifica:
 - a) i veterinari;
 - b) i proprietari ed i detentori di animali, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo;
 - c) gli albergatori ed i conduttori di stalle di sosta o pensioni per animali;
 - d) presidi e direttori di istituti a carattere veterinario;
 - e) direttori di aeroporti civili, capi stazione ferroviari, imprese di trasporto, che, nell'esercizio delle loro funzioni siano venuti a conoscenza dei casi di malattia o morte per cause non accidentali durante le operazioni di carico e scarico o durante il trasporto;
 - f) funzionari e guardie di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza, guardie forestali, agenti al servizio di Provincia e Comune, guardie nazionali per la protezione degli animali.
 - g)

Art. 31 - Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitarie e di profilassi veterinaria

1. Non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie elencate all'art. 1 del D.P.R. 320/54 o di altre malattie delle quali sia stato riconosciuto il carattere infettivo e diffusivo da parte del Ministero della salute, i proprietari e i detentori degli animali adottano a scopo cautelativo i seguenti provvedimenti:
 - a) isolano gli animali infetti;
 - b) accantonano, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostano dal luogo di ricovero animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Azienda ULSS.
2. Non appena ricevuta la notifica, l'Azienda ULSS provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'indagine epidemiologica, propone al Comune le misure atte a impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'attuazione.
3. In attesa dell'adozione da parte del Comune delle relative disposizioni, l'Azienda ULSS impartisce per iscritto al proprietario o detentore degli animali le istruzioni volte a impedire la diffusione dell'infezione tra gli animali e a tutelare la salute delle persone che a qualunque titolo vengono a contatto con questi.

Art. 32 - Segnalazione di morsicatura

1. Quando un cane, un gatto o un altro mammifero, morde una persona o un altro animale, o presenti manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, il proprietario e/o il detentore dell'animale, il medico che ha assistito la persona ferita, il veterinario che ha assistito l'animale ne danno immediata comunicazione all'Azienda ULSS. La comunicazione contiene tutti gli elementi necessari all'identificazione ed al reperimento della persona morsicata e degli animali coinvolti.
2. Se l'animale morsicatore è ignoto o è valutabile un rischio di infezione rabbica, il medico soccorritore invita la persona morsicata a recarsi presso struttura competente per l'eventuale profilassi antirabbica.
3. Se l'animale morsicatore è noto, il Servizio Veterinario dell'ULSS valuta l'eventuale necessità di porlo sotto osservazione e di comunicare al Dipartimento di Sanità pubblica competente per territorio gli esiti di quanto osservato.

CAPITOLO II - DETENZIONE E CUSTODIA D'ANIMALI

Art. 33 - Detenzione d'animali in centro abitato.

1. Nei centri abitati la detenzione d'animali è consentita unicamente per gli animali da affezione e per gli animali di bassa corte ad uso strettamente familiare.
2. La detenzione di animali di bassa corte è consentita secondo quanto stabilito all'art. 13.
3. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento, comunque mai superiore a due mesi, è necessaria la preventiva concessione dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e valutata la collocazione urbanistica dell'edificio ed il possibile disturbo o disagio che può essere arrecato al vicinato.
4. La detenzione è subordinata al mantenimento di condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere dell'animale nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione, anche in rapporto alla realtà dell'ambiente urbano circostante; non deve, in ogni caso, essere causa di inconvenienti igienico-sanitari per il vicinato o il condominio.
5. Nelle aree private, i recinti ed i ricoveri disposti per la detenzione ed il riparo degli animali di cui al comma 1. devono essere posti ad almeno 1,5 metri di distanza dal confine di proprietà e mantenuti in buone condizioni di igiene e pulizia; le deiezioni solide devono essere asportate almeno una volta al giorno.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed al successivo smaltimento nei contenitori stradali o per rifiuti solidi urbani "secchi"; gli stessi sono tenuti anche a ripulire il suolo. All'atto del controllo da parte della Polizia municipale, i proprietari o detentori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta. Sono esentati dagli obblighi del presente comma solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
7. Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le pubbliche

vie.

8. I cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio, con eccezione delle aree o spazi loro dedicati.
9. E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danno o disturbo e comunque se rientranti nell'apposito elenco dell'Ordinanza del Ministro della Salute avente per oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi".
10. E' consentito condurre cani negli edifici pubblici, quali ad esempio nelle strutture fieristiche e capannoni per manifestazioni, solo se muniti di guinzaglio corto e museruola, in modo da non arrecare danno a persone, animali o cose.
11. I cani condotti nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola, tenuti al guinzaglio e comunque essere gestiti in modo da non arrecare danno a persone, animali o cose.
12. E' proibito l'accesso agli animali nei locali dove è prevista autorizzazione sanitaria per presenza di alimenti per consumo umano, fintanto che norme superiori lo vietano, e negli uffici pubblici aperti al pubblico, con esclusione dei cani guida per i non vedenti.
13. E' vietato condurre animali nei cimiteri; sono esentati dall'obbligo i non vedenti relativamente ai loro cani accompagnatori.

Art. 34 - Animali sinantropi in stato di libertà.

1. Sono definiti animali sinantropi gli animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e che dall'uomo ricavano ragione di sostentamento.
2. Il Sindaco, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresa la cattura, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da esse creati.
3. Tutti gli interventi posti in essere in applicazione delle presenti norme devono rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
4. E' vietato ostacolare l'attività dei volontari debitamente autorizzati dediti alla cura delle colonie di gatti in libertà (colonie feline); tali animali sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
5. E' vietato abbandonare sul territorio contenitori o residui di cibo, al di fuori di quelli

predisposti dai volontari autorizzati.

Art. 35 - Canili privati

1. L'attivazione, l'esercizio, la trasformazione, il trasferimento di un canile o anche la sola variazione delle condizioni esistenti è subordinata a nulla osta sanitario del Sindaco, che lo rilascia su parere del Servizio Veterinario a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.
2. I canili privati potranno essere realizzati in area rurale ad almeno 50 metri di distanza da qualsiasi abitazione.
3. I locali e le aree di pertinenza del canile non devono avere comunicazione con aree e locali di civile abitazione, devono disporre, in relazione all'effettiva presenza dei cani, di locali e spazi idonei da adibire a reparto per il ricovero dei cani, con box ben aerati ed illuminati dall'esterno, con pareti di materiale lavabile e disinfettabile, forniti di acqua potabile e di canali di scarico per lo smaltimento dei liquami a norma delle leggi vigenti e corredati di dispositivi antiratto.
4. Ogni canile dovrà, inoltre, essere dotato di servizi igienici ed assistenziali in numero idoneo per il personale dipendente.
5. È facoltà del Sindaco, sentito il Servizio Veterinario, di ordinare l'esecuzione di tutte le opere che siano considerate opportune ai fini dell'igiene e della polizia veterinaria, nonché di ordinare gli interventi vaccinali o terapeutici che si rendono necessari.

Art. 36 - Commercio d'animali d'affezione o esotici.

1. Chiunque intenda attivare o gestire un'attività di commercio d'animali d'affezione o esotici, deve essere in possesso di nulla-osta sanitario rilasciato dal servizio veterinario.
2. Gli esercizi in cui si detengono animali per la vendita devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non devono comunicare direttamente con locali di abitazione;
 - b) devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
 - c) devono essere mantenuti sempre puliti e ben ventilati; se necessario devono essere previsti idonei impianti di ventilazione;
 - d) le pareti dei locali di vendita e di ricovero devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno 2,00 metri dal suolo; il pavimento deve essere lavabile, costruito con adeguata pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di

lavaggio;

- e) i locali utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico-strutturali generali previsti dal vigente regolamento edilizio e di igiene;
- f) i locali, i recinti, le gabbie e simili in cui sono detenuti gli animali devono essere sufficientemente ampi in relazione a numero e specie degli animali stessi. Deve essere garantito un contenimento confortevole e una stabulazione rispettosa delle caratteristiche etologiche degli animali, nonché il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per le persone;
- g) il pavimento di box, recinti e simili deve essere tale da consentire un igienico smaltimento delle deiezioni;
- h) devono essere presenti armadio frigorifero e congelatore adeguati per la conservazione di alimenti deperibili per animali;
- i) devono essere presenti contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti; i contenitori devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati;
- j) gli animali detenuti per la vendita devono ricevere idonea assistenza sanitaria; non potranno essere esposti né commercializzati soggetti affetti da qualsiasi patologia;
- k) è vietata l'importazione, l'esportazione, l'acquisto o la vendita, l'esposizione per la vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto, anche per conto terzi, nonché la detenzione di esemplari protetti dalla convenzione CITES in assenza delle autorizzazioni previste ai sensi del Regolamento CE 338/97 e della L. 7.02.1992, n. 150 e loro successive modifiche ed integrazione;
- l) è altresì vietata l'importazione e l'esportazione di oggetti personali o di uso domestico derivanti da esemplari protetti dalla convenzione CITES.
- m) è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed a vigilanza del Servizio veterinario dell'ULSS e degli organi di pubblica sicurezza la detenzione di esemplari vivi di qualsiasi specie animale, selvatica o proveniente da riproduzione in cattività che, in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possano arrecare con azione diretta o indiretta effetti lesivi e/o invalidanti per l'uomo, anche temporanei o di ordine psicologico, o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo;
- n) la detenzione degli animali di cui alla precedente lettera m) è consentita esclusivamente nei luoghi e strutture autorizzate; la morte o l'alienazione per qualsiasi causa dell'animale devono essere comunicate al servizio veterinario entro 10 giorni; la scomparsa o lo smarrimento devono essere immediatamente

denunciate;

- o) è, comunque, vietato detenere esemplari vivi di mammiferi, rettili e aracnidi, selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, individuati nell'elenco del D.M. 19 aprile 1996 e della Legge 1 agosto 2003, n. 213 e ss.mm.ii., che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare, con la loro azione diretta o indiretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 37 - Esercizi di toelettatura animali

1. Chiunque intenda attivare un esercizio di toelettatura per animali deve essere in possesso di nulla osta sanitario rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS.
2. L'esercizio di toelettatura animali deve essere costituito almeno da uno spazio d'attesa e da una sala per la toelettatura rispondenti ai requisiti igienico-strutturali secondo la normativa vigente.
3. I locali d'attesa e di toelettatura devono avere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili, con adeguata pendenza e chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio; le pareti devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di 2 metri.
4. I locali devono essere dotati d'attrezzature idonee ed essere conservati in perfette condizioni d'igiene.

Art. 38 - Smaltimento carcasse animali d'affezione - cimiteri per piccoli animali d'affezione.

1. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve essere effettuato tramite incenerimento in impianto autorizzato.
2. Gli animali di proprietà, per i quali si possa escludere la presenza di malattie infettive, possono venire interrati su terreno di proprietà; l'interramento deve essere effettuato in modo tale da evitare possibili fenomeni di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari, ad una profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima dalla carcassa alla superficie del terreno pari a 0,5 metri.
3. I cimiteri d'animali d'affezione:
 - a) possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati, se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice

civile, limitato ai cimiteri per salme;

- b) I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica:
- c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.Art. 10.

CAPITOLO III - TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 39 - Principi generali

1. Il comune di S. Lucia di Piave, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche e riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali, specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle specie in difficoltà; il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali.

Art. 40 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata o specificatamente esclusa dal presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Per animali da compagnia si intendono tutti gli animali tenuti dall'uomo senza fini di lucro e non a scopo alimentare.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 41 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 42 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente capitolo riguardano tutte le specie animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente capitolo non si applicano quando specificatamente in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per quanto attiene ai seguenti casi:
 - a) attività di studio e sperimentazione;
 - b) specie selvatiche il cui prelievo è regolamentato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) detenzione di volatili per uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata e regolamentata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;

- e) attività di disinfestazione e derattizzazione;
- f) tutte quelle attività autorizzate e regolamentate da specifiche norme di legge.

Art. 43 - Disposizioni generali sulla detenzione di animali.

1. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso; deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un Veterinario.
2. Devono essere sempre rispettate le norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate; la norma si intende estesa anche alla attività riproduttiva ed alla prole dei propri animali.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli ed alimentarli regolarmente secondo la specie e la razza alla quale appartengono, mantenendoli in condizioni compatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi idonei, aerati, adeguatamente illuminati, che garantiscano la possibilità di adeguata deambulazione, protetti dai rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario.
4. L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato ed esente da sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni). E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
5. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche.
6. I proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione.
8. E' vietata la macellazione di qualsiasi animale con metodi crudeli e senza preventivo

stordimento.

9. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo e di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti.
10. E' vietato catturare animali domestici liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate o alle autorità competenti, alle quali dovranno essere segnalati eventuali animali in stato di pericolo.
11. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Locale.
12. Gli animali detenuti all'esterno dovranno essere provvisti di un idoneo riparo, adeguato per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficiente almeno a riparare da pioggia e venti principali, rialzato da terra, sufficientemente coibentato, con tetto impermeabilizzato. Le strutture dovranno essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti edilizi vigenti.
13. La collocazione dei ricoveri, oltre che tener conto delle distanze dai confini di proprietà previste dal presente Regolamento, dovrà prendere in considerazione anche la disposizione e gli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti.
14. I recinti e zone attigue devono essere mantenute pulite, drenate e salubri, impedendo ristagni, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.

Art. 44 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo o contrastante con le disposizioni vigenti nei confronti degli animali.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato detenere animali in gabbia, ad esclusione degli uccelli e di piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, secondo quanto previsto dal

successivo articolo.

6. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali ed i combattimenti stessi.
7. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, anche mediante l'uso di strumenti cruenti come collari elettrici o con punte, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ed al comando di Polizia Locale i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
10. E' fatto divieto a chiunque di provocare la morte di animali d'affezione, anche di proprietà, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, ad eccezione degli specifici casi previsti dalla normativa vigente.
11. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringitive e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
12. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoposti a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario.
13. E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica, la colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.
14. E' vietato spellare o spiumare animali vivi ed è vietato anche strapparne il pelame.
15. E' vietato qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali, quali l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione), il taglio della coda ed il taglio delle orecchie, se non giustificate da gravi motivi sanitari; è ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie. Qualsiasi intervento chirurgico dovrà,

comunque, essere eseguito da un Veterinario.

16. E' vietato condurre a catena o al guinzaglio animali selvatici e/o esotici.

Art. 45 - Trasporto d'animali

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
2. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
 - d) il rispetto delle caratteristiche etologiche d'ogni specie, consentendo la possibilità di movimento e spazio tale da permettere la stazione eretta e il decubito;
 - e) che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato quando il trasporto avvenga su mezzi trainati;
 - f) il rispetto delle norme del Codice della Strada.
3. E' vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi, a meno che lo stesso non garantisca un comfort adeguato in termini di ventilazione e luce e per tragitti comunque brevi o per emergenza sanitaria.
4. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

Art. 46 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, deve essere compatibile con la natura degli animali impiegati e non causare loro sofferenze.
2. E' vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.
3. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale che si servirà del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ASL 7 per la necessaria istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione. Il

rilascio di parere favorevole all'autorizzazione sindacale potrà avvenire solo dopo una completa verifica di tutte le specifiche normative vigenti in materia. Le richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni d'anticipo per permettere l'esecuzione dell'istruttoria da parte Servizio Veterinario e degli Uffici comunali preposti.

4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
5. Le strutture circensi sono, inoltre, soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti ed a ogni altra normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.
6. Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria.
7. Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.
8. Le aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
9. E' vietato l'uso d'animali esotici o cuccioli di animali domestici, per effettuare fotografie a scopo di lucro.
10. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale l'allestimento di mostre di cuccioli.

Art. 47 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni a scopo zoofilo, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, finalizzati a sensibilizzare i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.
2. Gli animali non dovranno essere trattenuti in gabbie o con altri strumenti simili, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.
3. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere

al Comune la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

4. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.
5. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, organizzate da Enti e/o Associazioni.
6. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti similari limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.
7. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3. ed adempiere agli obblighi suddetti. Per le mostre ornitologiche, è possibile derogare sulla dimensione delle gabbie, come previsto all'articolo specifico.

Art. 48 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, nonché distruggere i siti di nidificazione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle norme sanitarie e dai piani di intervento autorizzati a tutela della salute pubblica.
2. In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 49 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale detenuto, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 50 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza; in detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo; i terreni interessati dai provvedimenti sindacali dovranno essere segnalati da appositi cartelli.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione o della disinfestazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 51 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori; l'animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture, se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.
2. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e lo

trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.

3. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 52 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nella suddetta circostanza, qualora abbiano cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare o siano in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di insufficiente benessere, saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso Canili comunali o presso strutture-rifugio d'Associazioni Protezionistiche o presso altri luoghi adeguati allo scopo, a spese del contravventore.
3. Gli organi di sorveglianza per quanto sopra riportato sono la Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'ULSS, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ecologiche.

Art. 53 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire mammiferi ed uccelli vivi, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili, con l'eccezione di animali da consumo o di allevamento ad allevatori.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 54 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, conforme a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

Art.55 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.
2. A tal fine, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere comprovata formazione sulla tutela del benessere animale.
3. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà, inoltre, contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi oltre al nome del destinatario della vendita.
5. Nei negozi, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:
 - a) negli esercizi commerciali fissi, è vietato esporre al pubblico ed al pubblico passaggio animali per un orario superiore a quello di apertura del negozio; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali, si devono assicurare comunque le

disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;

- b) i piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento;
 - c) deve essere assicurato il benessere dell'animale, il rispetto delle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, il riparo dal sole, l'acqua ed il cibo idonei e necessari, adeguate condizioni microclimatiche, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
 - d) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne;
 - e) anche durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo e acqua, la giusta illuminazione, l'adeguata temperatura;
 - f) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - g) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
 - h) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
 - i) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.
6. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere ed esposizioni, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali da cortile e le attività commerciali svolte in fiere ed esposizioni hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni relative alle dimensioni delle gabbie.
8. I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche della specie acquistata in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.

9. I commercianti non potranno vendere animali a minori di anni 18 privi, almeno, dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 56 - Norme specifiche di tutela del cane

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, adeguata alla taglia ed alla razza.
2. Per cani custoditi all'esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedire la fuga del cane e ad evitarne lesioni di qualsiasi tipo.
3. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere, comunque, assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
4. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere i cani ad una catena lunga almeno cinque metri o, se scorrevole, della lunghezza di almeno tre metri; la catena dovrà avere un peso non eccessivo, tale da essere agevolmente portata, essere munita di un moschettone rotante vicino al collare e consentire il moto fisiologico. In ogni caso, al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento. Il collare non dovrà essere di tipo "a strozzo", dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. Sarà possibile derogare dalle misure sopra descritte solo ed esclusivamente su parere motivato degli organi di controllo una volta che, presa visione della realtà esistente, questi ravvisino un pericolo per l'animale.
5. E' fatto obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare bambini piccoli, anche per solo gioco, di esporre con metodo visibile ed efficace uno o più cartelli "ATTENTI AL CANE" al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà.
6. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini ed i parchi pubblici.
7. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine esse siano chiaramente

delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

8. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
9. Le persone non vedenti hanno diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico, parchi e giardini pubblici.
10. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane guida di non vedenti alcun biglietto o sovratassa.
11. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio corto in modo da evitare il contatto con gli avventori ovvero in modo da non interferire con le zone di passaggio degli avventori, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
12. L'accesso ai cani è consentito soltanto all'interno di locali dotati di pavimenti costituiti da materiali compatti, non assorbenti e perfettamente lavabili e disinfettabili, con esclusione di moquettes, feltri, materiali porosi e prodotti vegetali non convenientemente impermeabilizzati, e di arredi non facilmente lavabili.
13. E' vietato utilizzare sedie e sgabelli per la sosta dei cani.
14. Il titolare dovrà mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiali a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni del cane, curando immediatamente la pulizia e disinfezione del settore insudiciato.
15. Il titolare ha l'obbligo di richiedere l'uso della museruola o l'allontanamento del cane che arrechi incomodo o fastidio alla clientela del locale.
16. La somministrazione di alimenti ai cani potrà avvenire utilizzando dei recipienti a perdere, poggiati esclusivamente sul pavimento.
17. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
18. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 7 ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali anagrafati entro i 15

giorni successivi al fatto.

19. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o la regolarità dell'applicazione.
20. In caso di morsicatura, se l'animale morsicatore è noto, o gli animali coinvolti sono noti, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o dalla gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenzione di cani; secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, può essere previsto un corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS oppure l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata; le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario.

Art. 57 - Norme specifiche di tutela del gatto

1. E' necessario che i gatti di proprietà lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.
2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o no accudita da parte dei cittadini.
3. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
4. Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio

Veterinario dell'ULSS 7 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.

5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
6. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili; la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.
7. Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari/e per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie dal rilevamento del nominativo esistente sull'apposito modulo di censimento, redatto congiuntamente dalle Associazioni Animaliste e dal servizio veterinario dell'ULSS 7.
8. Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.
9. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
10. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
11. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo la ciotola per l'acqua.
12. Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

Art. 58 - Norme specifiche per la tutela dei volatili

1. Gli uccelli appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
2. I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati dalle correnti d'aria e dalle intemperie e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti.
3. Le gabbie devono avere le misure minime previste dall'allegato al presente

Regolamento e, comunque, devono avere dimensioni tali da permettere di poter sbattere le ali senza colpire le pareti; al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate, in allegato, le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono.

4. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
5. I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia ed avere un diametro tale che l'uccello possa circondarlo con la zampa per circa $\frac{2}{3}$.
6. Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
7. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo, le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente.
8. Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.
9. Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.
10. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
12. Possono essere concesse deroghe ai precedenti commi per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
14. Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga (all'innervatura delle ali ecc.) se assolutamente indispensabili dovranno essere eseguiti solo da Medici Veterinari previa adeguata anestesia.
15. E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
16. E' vietata la distruzione o l'impedimento all'accesso ai nidi di rondine, balestruccio,

rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Art. 59 - Norme specifiche per la detenzione degli equidi

1. Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si potrà derogare dai 9 m² qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su grandi superfici.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche soggetti anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo nel caso in cui:
 - c) la pista delle corse sia in terra piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato in modo da ripetere le condizioni della terra piena;
 - d) il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di caduta;
 - e) i gestori della manifestazione dispongano il pubblico in modo tale che sia garantita l'incolumità degli spettatori.

Art. 60 - Norme specifiche di tutela nella detenzione degli animali esotici

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, in funzione delle richieste della specie, di vasche d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, di terra per poter scavare una tana, ecc..
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie; se inevitabile, si dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche, il fondo della gabbia non dovrà, in ogni caso, essere in rete.

4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione, dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.
7. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.

Art. 61 - Detenzione di ovini e caprini

1. Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, è tenuto a comunicarlo al Servizio veterinario di Sanità animale dell'ASL 7 che procederà al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test annuali e gratuiti per la Brucellosi ed alla osservazione per le TSE. Questa disposizione non si applica a chi è già noto e censito ai Servizi Veterinari.

Art. 62 - Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 63 - Responsabilità civile

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

TITOLO IV - TUTELA DELL'AMBIENTE

CAPITOLO I - SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 64 - Principi generali

1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, per le quali la raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, fermo restando l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza.
2. Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. L'utilizzo dell'acqua deve avvenire in modo corretto, evitando gli sprechi ed adottando comportamenti atti al risparmio idrico.

Art. 65 - Tutela delle acque dall'inquinamento

1. La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. L'immissione nel sottosuolo a qualunque titolo di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietato ad eccezione degli impianti di subirrigazione che devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. Le acque reflue allo scarico devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente.
4. E' vietato lo smaltimento dei rifiuti in fognatura.
5. E' fatto obbligo di allacciamento di tutti gli scarichi alla fognatura pubblica nera, se presente.

Art. 66 - Competenze

1. Il Comune è titolare dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche al suolo o in corpo idrico superficiale.
2. E' competenza del gestore del Servizio Idrico Integrato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali in fognatura pubblica. Lo scarico delle acque domestiche in pubblica fognatura è sempre concesso.
3. E' competenza della Provincia l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali ed urbane.
4. La Provincia è, inoltre, titolare delle autorizzazioni allo spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici ed allo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

Art. 67 – Vigilanza sugli scarichi

1. Le funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi sono esercitate dal gestore del servizio idrico integrato per quanto riguarda lo scarico in fognatura pubblica e dall'ARPAV per gli scarichi in corpo idrico superficiale.
2. Sono oggetto di vigilanza e controllo gli standard di qualità degli scarichi, secondo i parametri e valori limite previsti dalla normativa vigente.
3. L'ARPAV e il gestore del Servizio Idrico integrato trasmettono agli Enti Locali di competenza le risultanze dell'attività di vigilanza e controllo, a seguito di riscontro di irregolarità, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CAP. II - ACQUE POTABILI

Art. 68 - Requisiti delle acque destinate ad uso potabile

1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dalla normativa vigente.
2. E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al D.M. 26/3/91 e ss.mm.ii., nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Art. 69 - Competenze

1. Sono competenza dell'Autorità D'Ambito le funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo, comprese l'instaurazione, la modifica o la cessazione del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Servizio Idrico Integrato svolge le funzioni di gestione del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Al Servizio Idrico competono anche i controlli interni sulla qualità dell'acqua, previsti ai sensi della normativa vigente dei quali viene data comunicazione all'Azienda ULSS.
3. Sono di competenza dell'azienda ULSS l'espressione del giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano e degli impianti acquedottistici ed i relativi controlli.
4. Per le attività di laboratorio l'Azienda ULSS si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
5. Nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati dalla normativa vigente, l'azienda ULSS comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
6. Il gestore, sentite l'Azienda ULSS e l'Autorità d'Ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza e dispone che vengano presi i provvedimenti necessari a ripristinare la qualità delle acque erogate.
7. Il sindaco, l'azienda ULSS, l'Autorità d'Ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 70 - Dotazione idrica degli edifici

1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità e agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto è obbligatorio l'allacciamento.
3. Il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento idrico a uso potabile, sentita l'Azienda ULSS circa l'osservanza dei requisiti di legge, è consentito solo allorché sia

dimostrata la temporanea impossibilità di allacciamento alla rete pubblica e fino alla realizzazione dell'allacciamento stesso; avvenuto l'allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata a usi autorizzati diversi da quello umano, deve essere disattivata.

Art. 71 - Prevenzione della legionellosi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di casi di legionellosi è necessario attuare correttamente la progettazione e l'installazione degli impianti idrici e di condizionamento dell'aria e curare la loro periodica manutenzione.
2. In particolare, negli impianti centralizzati di produzione acqua calda è necessario mettere in pratica le seguenti misure:
 - a) annualmente dovranno essere svuotati, puliti e disinfettati serbatoi, scaldabagni e tubature. I serbatoi dovranno essere decontaminati con cloro (100mg/l per 12-14 ore), successivamente la temperatura dell'acqua circostante dovrà essere portata a valori superiori a 50°C;
 - b) nelle tubazioni dovranno essere evitati tratti terminali ciechi e, ove esistenti dovranno essere eliminati;
 - c) in tutte le strutture che effettuano periodi di chiusura di almeno 15 giorni, prima della riapertura, la temperatura dell'acqua dovrà essere elevata ad almeno 70° continuativamente per 3 giorni e fatta scorrere quotidianamente attraverso i rubinetti e le docce per un tempo di 30 minuti. Durante tale procedura deve essere verificato che la temperatura dell'acqua raggiunga in tutti i punti di erogazione una temperatura non inferiore a 60°C;
 - d) i titolari delle strutture ricettive dovranno annotare i lavori di manutenzione eseguiti sull'impianto su un apposito registro, tenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) tutti i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua calda e gli scaldabagni della capacità superiore a 100 litri, dovranno essere provvisti di rubinetto di prelievo campioni, posizionato nella parte inferiore del contenitore, facilmente accessibile, posto ad un'altezza non inferiore a 30 cm rispetto al pavimento.
3. In tutti gli impianti di erogazione idrica:
 - a) dovrà essere effettuata una periodica e frequente rimozione dei depositi di calcare dai soffioni delle docce;
 - b) i rompigitto, posizionati al punto di erogazione della rubinetteria, non devono essere in rete metallica a maglie strette e devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.

Art. 72 - Inattivazione e chiusura dei pozzi

1. Il Sindaco, su proposta del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS o dell'ARPAV, dispone la disattivazione e le chiusure dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico.
2. La chiusura deve avvenire a cura e spese del proprietario e deve essere attuata secondo le seguenti norme:
 - a) estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile;
 - b) riempimento con materiale inerte della zona satura;
 - c) apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di chiusura in cemento.
 - d) nella zona non satura, il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata.
3. E' vietato immettere in pozzi disattivati scarichi di liquami e/o rifiuti di qualsiasi tipo e natura.
4. L'effettuazione dei lavori di chiusura è soggetta alla presentazione di denuncia di Inizio Attività (DIA) con la quale dovranno essere certificati i dati identificativi e la provenienza del materiale utilizzato per il riempimento; la data di esecuzione dei lavori deve essere comunicata con congruo anticipo agli uffici comunali e dell'ULSS, che potranno presiedervi.

Art. 73 - Pozzi domestici di uso non potabile

1. Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda procedere all'escavazione di un pozzo per usi domestici (innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio bestiame, irrigazione campi sportivi), il Dirigente dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale Ottimale competente, su parere del Dipartimento di Prevenzione e dell'ARPAV, prescrive le cautele da adottarsi per evitare che tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche provocando o facilitando il trascinarsi di contaminanti in falde profonde.
2. A tale scopo, prima della perforazione, deve esserne data comunicazione scritta all'AATO ed agli uffici del Genio Civile.
3. Nell'escavazione dei pozzi devono essere osservate tutte le cautele necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi che verranno impartite dall'Autorità sanitaria.
4. E' comunque vietata l'apertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di

approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati, come previsto dalle normative vigenti.

Art. 74 - Regolamentazione del consumo di acqua potabile

1. Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde garantirne la dotazione per i bisogni prioritari, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione e del gestore del Servizio Idrico Integrato.

CAP. III: GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 75 - Competenze

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani è effettuata dal Comune in regime di privativa o tramite affidamento del servizio al soggetto gestore, individuato dall'Autorità d'Ambito.
2. È vietato spargere, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati rifiuti, sostanze putrescibili, materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri o moleste, carcasse in attesa di seppellimento.
3. Le aree scoperte entro il perimetro del centro abitato devono essere, se necessario, idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura ed ogni tipo di rifiuto in genere.
4. Le operazioni inerenti la gestione dei rifiuti non devono dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente lavati e disinfettati periodicamente e comunque ogni volta si renda necessario a causa dell'emanazione di odori o per evidente lordatura.
5. Allo scopo di evitare lo sviluppo larvale delle zanzare, deve essere assolutamente evitato l'accumulo ed il ristagno d'acqua all'interno dei contenitori.
6. Le piazzole ecologiche devono essere mantenute pulite, dopo le operazioni di svuotamento dei contenitori si deve provvedere pulizia con rimozione dei residui sparsi a seguito di tali interventi.
7. E' vietata la combustione dei rifiuti.

Art. 76 - Compostaggio domestico dei rifiuti umidi

1. Il compostaggio domestico è permesso ed incentivato solo qualora non arrechi disagio al vicinato con l'emissione di odori e non sia causa di sviluppo di infestanti.
2. Allo scopo di evitare la formazione di odori o l'attrazione e sviluppo di infestanti non devono venire compostati:
 - a) carne, pesce, ossa,
 - b) prodotti caseari,
 - c) oli e grassi,
 - d) lettiere di cani, gatti, uccelli.
3. Il materiale in compostaggio deve essere frequentemente rimescolato per consentire un'adeguata aerazione e deve essere mantenuta la necessaria porosità del materiale (eventualmente aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano).
4. Devono essere garantiti un giusto grado di umidità, evitando che il materiale si secchi o sia eccessivamente impregnato d'acqua.
5. Gli scarti di cucina devono essere correttamente miscelati con sfalci, ramaglie e fogliame di giardino, allo scopo di evitare eccessi di azoto.
6. Il compostaggio in cumulo deve essere allestito in area in cui non vi sia formazione di ristagni acquosi e fango, all'ombra di piante a foglia caduca, rispettando la forma e le dimensioni atte a garantire le condizioni ottimali del processo; deve essere assicurato il "drenaggio al piede" del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm; il cumulo deve essere coperto con materiali "filtranti", quali terra (argillosa in particolare) o compost maturo.
7. Nel compostaggio in buca, oltre alle regole elencate per il cumulo, deve essere garantito il drenaggio dell'acqua predisponendo sul fondo della buca uno strato drenante e garantendo la circolazione dell'aria, impedendo al materiale compostato di aderire alle pareti della buca.
8. Alla base del composter deve essere posto uno strato drenante costituito da materiale legnoso allo scopo di permettere il deflusso del percolato e la circolazione dell'aria.
9. Qualora il compostaggio domestico sia causa di produzione di odori o infestanti, il Comune provvede ad impartire le disposizioni adeguate per l'eliminazione dell'inconveniente; se le disposizioni dettate non si dimostrano sufficienti ad eliminare l'inconveniente igienico sanitario o il gestore del compostaggio non provvede secondo le indicazioni date, il compostaggio deve essere rimosso ed il gestore non potrà usufruire della relativa riduzione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 77 - Abbandono di siringhe e materiali infetti

1. L'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di siringhe usate e materiali infetti è vietato.
2. Chiunque individui in luoghi pubblici o aperti al pubblico siringhe usate o materiale infetto abbandonato è tenuto ad avvisare immediatamente i competenti uffici comunali che ne provvederanno l'asportazione.

CAP. IV - SERBATOI INTERRATI

Cap. 78 - Caratteristiche dei serbatoi interrati

1. I serbatoi interrati contenenti olii minerali e sostanze dalle quali vanno protette le acque sotterranee ed il suolo e comunque usati per lo stoccaggio di sostanze, preparati e rifiuti liquidi, sono progettati e costruiti in modo d'assicurare il mantenimento della loro integrità strutturale durante l'esercizio, il contenimento e il rilevamento di eventuali perdite e la possibilità di procedere a controlli periodici.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i serbatoi interrati sono realizzati:
 - a) a doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine;
 - b) a parete singola all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e compatibile con il contenuto e con monitoraggio in continuo delle eventuali perdite;
 - c) con dispositivo di sovrapieno al fine di evitare fuoriuscite di prodotto in caso di eccessivo riempimento;
 - d) con tubazioni a servizio del serbatoio che, se interrate, sono dotate di incamicatura o sistemi equivalenti per il recupero di eventuali perdite.

Art. 79 – Dismissione dei serbatoi interrati

1. La dismissione dei serbatoi interrati è comunicata al Comune e si realizza mediante svuotamento del contenuto, bonifica del serbatoio e rimozione dello stesso, con smaltimento eseguito ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti; nella comunicazione di dismissione dei serbatoi devono essere previste ed indicate le indagini che si intendono eseguire per verificare l'eventuale inquinamento del sito e l'entità di questo. Qualora, alla luce delle indagini effettuate, si debba procedere con interventi di bonifica, questi andranno dovranno essere effettuati ai sensi della

normativa vigente in materia.

2. Nei casi in cui la rimozione del serbatoio pregiudichi la staticità degli edifici e delle opere circostanti, il Comune, a seguito di motivata richiesta, ha facoltà di autorizzare la permanenza in sito del serbatoio previa messa in sicurezza dello stesso effettuata mediante riempimento del serbatoio con adeguato materiale solido inerte.
3. Per i serbatoi interrati esistenti, i titolari provvedono a eseguire le prove di tenuta entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, ripetendola successivamente ogni tre anni fino alla dismissione dei serbatoi stessi.
4. Nei casi di accertata perdita dai serbatoi esistenti e dai nuovi, si procede alla bonifica del sito con rimozione del serbatoio. Qualora sia possibile la bonifica del sito senza la rimozione del serbatoio, lo stesso resterà in sito previo risanamento e ripristino documentato della sua integrità strutturale, fino alla scadenza delle garanzie offerte in merito alle operazioni di risanamento e ripristino.

CAP. V - QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 80 - Competenze

1. Sono di competenza del Comune:
 - a) L'adozione delle misure atte a garantire l'osservanza dei limiti degli inquinanti previsti dalla vigente normativa quali limiti di sicurezza per la salute;
 - b) l'adozione di misure idonee nei casi di in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, quali:
 - la modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, adottando motivata ordinanza contingibile e urgente;
 - la limitazione della circolazione agli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea.
2. ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico, sono di competenza comunale anche:
 - a) la redazione, approvazione ed adozione del Piano Urbano del Traffico,
 - b) la redazione, approvazione ed adozione del piano per il risanamento atmosferico nel territorio comunale.

3. L'ARPAV esercita la funzione di monitoraggio della qualità dell'aria urbana; ARPAV e Azienda ULSS forniscono il supporto tecnico al Comune, per quanto di rispettiva competenza, per la definizione dei provvedimenti stimati efficaci per il rientro nei limiti e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. Sono di competenza della Provincia di Treviso:
 - a) l'autorizzazione ed il controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive, sentito il parere del Comune;
 - b) la verifica ed il controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione.

CAP. VI - INDUSTRIE INSALUBRI

Art. 81 - Definizioni

1. Sono definite industrie insalubri, di prima o seconda classe, le attività produttive comprese nello specifico elenco approvato dal Ministero della Sanità.
2. Le lavorazioni incluse nella prima classe dell'elenco non possono essere collocate in area abitata; è possibile derogare a tale divieto solo qualora il titolare dimostri di aver applicato tutte le cautele atte a prevenire ed eliminare qualsiasi rischio per la salute del vicinato.
3. Le lavorazioni incluse nella seconda classe dell'elenco possono essere insediate in area abitata adottando tutte le cautele atte a non recare danno alla salute del vicinato;

Art. 82 - Competenze

1. La classificazione delle industrie insalubri è di competenza del Comune.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda ULSS.
3. E' facoltà del Comune vietare l'attivazione di un'industria classificata insalubre o subordinarne l'attivazione a speciali cautele, qualora l'attività possa costituire un rischio per la salute pubblica.
4. Il comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle industrie insalubri, in collaborazione con l'Azienda ULSS e l'ARPAV.

Art. 83 - Attivazione di nuova attività industriale

1. L'attivazione di una nuova attività industriale deve essere comunicata preventivamente

allo Sportello Unico del comune che provvede, tramite il Servizio Ecologia e Ambiente e sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, a valutarne l'eventuale classificazione come industria insalubre di prima o seconda classe.

2. La denuncia di attivazione della nuova attività dovrà contenere esaustiva documentazione che definisca la tipologia di attività, i processi produttivi, le sostanze impiegate, secondo il modello in allegato al presente regolamento.
3. Qualora l'industria venga configurata come industria insalubre potrà essere attivata solamente dopo specifica autorizzazione da parte della competente autorità comunale.
4. Qualora l'attività classificata di prima classe si insedi in area non di tipo industriale ma in prossimità di abitazioni, essa deve dimostrare di aver adottato tutte le tecnologie disponibili per non creare nocumento alla salute dei residenti.
5. L'avvio di un'attività insalubre senza specifica autorizzazione, la non adozione delle misure ed interventi di cautela previsti o la non ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'attività stessa.
6. In caso di pericolo per la salute pubblica o di inconvenienti igienico-sanitari provenienti da industrie classificate e/o classificabili come insalubri, anche qualora detti inconvenienti non siano contemplati in disposizioni specifiche di legge o ad essi specificatamente riconducibili, il Comune, a seguito di sopralluogo, emette ordinanza di adeguamento per ottenere l'eliminazione del rischio o dell'inconveniente accertato.
7. Qualora non vengano ottemperate le prescrizioni contenute nell'ordinanza di adeguamento, fatte salve le previste sanzioni amministrative, il Sindaco emette un'ordinanza di inibitoria parziale o totale dell'attività.
8. E' fatto obbligo ai titolari delle attività produttive di comunicare qualsiasi variazione delle stesse che comprendano il ciclo tecnologico, i materiali o sostanze utilizzate, la sede produttiva o la cessazione.

CAP. VII - CAMPI ELETROMAGNETICI

Art. 84- Competenze del Comune

1. Ai sensi delle vigenti norma in materia di prevenzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Comune ha le seguenti attribuzioni:
 - a) adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici; in tale ambito il Comune individua gli obiettivi di qualità attraverso criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- b) autorizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, nei limiti previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri di ARPAV e dell'Azienda ULSS;
- c) autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile, a seguito della presentazione da parte dei gestori del programma annuale delle installazioni, acquisiti i pareri di ARPAV e Azienda ULSS, nel rispetto dei limiti e dei divieti di localizzazione degli impianti previsti dalle norme;
- d) valutazione sulla localizzazione degli impianti mobili di telefonia mobile a seguito della presentazione della comunicazione da parte dei gestori, accompagnata dai pareri di ARPAV e Azienda ULSS;
- e) pianificazione urbanistica con individuazione delle fasce di rispetto dalle linee e impianti elettrici.

Art. 85 - Competenze dell'ARPAV

1. La valutazione dei livelli di esposizione e del rispetto dei valori limite, in via preventiva, per l'installazione di nuovo impianti.
2. La vigilanza ed il controllo sul rispetto dei limiti di esposizione per gli impianti esistenti;
3. L'espressione di un parere tecnico sugli interventi di localizzazione e risanamento degli impianti.

Art. 86 - Localizzazione degli impianti

1. La localizzazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile nel territorio deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente ed ai sensi del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi e telefonia mobile.

Art. 87 - Valutazione dei livelli di campo elettromagnetico

1. Il comune può predisporre campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici derivanti da qualsiasi tipo di sorgente, presenti a livello delle residenze nel proprio territorio.
2. Le campagne di monitoraggio possono essere effettuate tramite consulenze esterne da parte di professionisti incaricati o tramite tecnici comunali.

3. Qualora nell'effettuazione delle campagne di monitoraggio vengano rilevati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa, ne verrà data comunicazione al Dipartimento ARPAV di Treviso per la verifica dei dati rilevati.

CAP. VIII - INCONVENIENTI IGIENICI SANITARI E AMBIENTALI

Art. 88- Principi generali e definizioni

1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni estemporanee in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente.
2. La valutazione del disagio o del rischio, intesa quale stima della entità e dell'estensione dei disagi e dei possibili danni per la salute, la sicurezza e l'ambiente, è riferita alla comunità, anche lavorativa e condominiale.
3. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione e dei conseguenti provvedimenti, l'esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.

Art. 89- Competenze del Comune

1. Ai sensi delle norme speciali vigenti nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, il Comune esercita le seguenti funzioni:
 - a) riceve le segnalazioni di inconveniente igienico, da chiunque presentate;
 - b) attiva i procedimenti di verifica avvalendosi degli uffici comunali e degli organi di vigilanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ispirandosi al principio di sussidiarietà;
 - c) adotta i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie attribuzioni; diversamente trasmette alle autorità competenti la documentazione relativa alla segnalazione e agli accertamenti eseguiti, con gli eventuali provvedimenti proposti dagli organi di vigilanza, informandone i soggetti autori della segnalazione;
 - d) esercita la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati di propria competenza;
 - e) informa i soggetti autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti, sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale, oltre che degli uffici comunali, dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV.

Art. 90 - Competenze dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV

1. L'Azienda ULSS e l'ARPAV, secondo le rispettive competenze, effettuano le valutazioni e verifiche, anche ispettive, nei casi segnalati dal Comune, trasmettendo a questo i relativi risultati e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi di competenza sia comunale sia di altre autorità.
2. L'Azienda ULSS e l'ARPAV hanno facoltà di ricevere direttamente le segnalazioni di inconvenienti igienici; in tal caso, eseguite le valutazioni e le verifiche di rispettiva competenza, trasmettono al Comune o ad altra autorità competente l'esito degli accertamenti e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi.
3. Azienda ULSS e L'ARPAV vigilano, per quanto di loro competenza, sull'osservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dalle diverse autorità competenti.

Art. 91 - Misure per il controllo dell'emissione, sollevamento e diffusione di polveri

1. Nello svolgimento di qualsiasi attività dovrà essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione, la diffusione ed il sollevamento di polveri.
2. Durante i lavori presso cantieri edili e stradali, che comportano demolizione di edifici e strutture o lo scavo ed il trasporto di terreno, dovranno essere praticate frequenti bagnature dei materiali movimentati allo scopo di impedire il sollevamento di polveri.
3. Il trasporto di materiale pulvirulento dovrà avvenire in contenitori chiusi e/o cassoni coperti evitando ogni dispersione e sollevamento del materiale.
4. Il transito stradale degli automezzi in uscita dai cantieri dovrà avvenire previo lavaggio delle ruote onde prevenire il trasporto e la dispersione di terreno lungo le strade.
5. Qualora il transito di automezzi portasse a rilascio di materiali lungo le strade, si dovrà provvedere ad immediata pulizia del manto stradale.
6. E' proibito sbattere o spolverare tappeti, stracci, vestiti o altro da finestre o porte prospicienti la strada o proprietà sia pubbliche che private.
7. Lo spazzamento di strade, marciapiedi, piazze e giardini dovrà avvenire previa bagnatura del suolo ed in modo da prevenire qualsiasi sollevamento di polvere; in particolare è vietato l'uso di soffiatori per la pulizia stradale, salvo diverse disposizioni degli organi competenti.

Art. 92 - Misure contro la produzione di emissioni odorigene

1. Nello svolgimento di qualsiasi attività dovrà essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione e la diffusione di odori.
2. Lo svuotamento dei pozzi neri dovrà avvenire tramite bocca di presa a chiusura ermetica e botti pure fornite di bocca a chiusura ermetica.
3. Le attività commerciali quali forni, friggitorie, rosticcerie, trattorie e pizzerie che possono dar luogo a produzione di odori devono dotare gli impianti di aspirazione di idonei filtri. Tali impianti dovranno essere comunicanti con l'esterno tramite condotta emergente sul tetto con un camino, la cui bocca sia più elevata rispetto qualunque edificio compreso nel raggio di 10 metri. Deve essere, inoltre, evitata la ventilazione naturale qualora l'apertura di porte e finestre causi l'immissione di odori verso le proprietà confinanti.
4. I contenitori per i rifiuti devono essere mantenuti puliti, lavati e disinfettati ed essere collocati lontano dai confini di proprietà.
5. La detenzione di animali, sia in centro abitato che in aree rurali dovrà avvenire nel rispetto delle norme e delle distanze dalle abitazioni e confini di proprietà previste dal presente regolamento.
6. Il compostaggio domestico è permesso solo se non causa immissioni odorigene presso le abitazioni circostanti.

CAP. IX - RUMORE

Art. 93 - Competenze del Comune

1. Per quanto riguarda le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 e successivi Regolamenti d'attuazione si rimanda al Regolamento Acustico Comunale.

Art. 94- Emissioni rumorose non disciplinate dalla legislazione

1. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore, quali schiamazzi o strepiti di animali o le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio.

2. Nello svolgimento di qualsiasi attività dovrà essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione e la diffusione di rumore.
3. E' vietata l'emissione di grida e schiamazzi che possano causare disturbo al riposo o alle normali attività.
4. E' vietato causare l'abbaiare dei cani o lo strepito da parte di altri animali.
5. Nella ore notturne, individuate nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 7.00, è vietata l'accensione di elettrodomestici, di impianti radiotelevisivi o stereofonici, l'uso di strumenti musicali, l'emissione di voci o canti ad elevato volume o quant'altro possa provocare immissione di rumore presso le unità immobiliari limitrofe, arrecando disturbo al riposo.
6. Qualora la presenza di un pubblico esercizio determini, anche indirettamente, l'emissione di rumore derivante da schiamazzi, voci, canti, che causino disturbo al riposo del vicinato, il Sindaco può imporre la chiusura anticipata dell'esercizio.

CAP. X - MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Art. 95 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano a:
 - a) materiali che rivestono superfici applicate a spruzzo o a cazzuola;
 - b) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
 - c) miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.

Art. 96 - Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto

1. Tutte le strutture in cui sono presenti manufatti contenenti amianto, anche se sottoposte a trattamenti di incapsulamento o confinamento, devono essere sottoposte a monitoraggio periodico, che ne verifichi lo stato, l'integrità, l'assenza di sfaldamenti o fessurazioni del rivestimento incapsulante e l'assenza di dispersione di fibre.
2. La periodicità del monitoraggio viene stabilita sulla base dei risultati delle ultime analisi effettuate.
3. Il monitoraggio dovrà essere condotto secondo quanto previsto dalla norma UNI 10608.
4. I risultati del monitoraggio devono essere inviati al Comune ed allo SPISAL del

Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.

Art. 97 - Manufatti in stato di degrado con possibilità di dispersione di fibre

1. Tutti i manufatti dei quali, dal monitoraggio effettuato, risulti uno stato di degrado, fessurazione o sfaldamento della copertura, con possibile dispersione di fibre, devono essere bonificati mediante interventi di manutenzione o rimozione.
2. Qualora un manufatto presenti un elevato grado di disgregazione si dovrà provvedere alla sua rimozione.

Art. 98 - Interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto

1. Gli interventi sia di asportazione dei manufatti contenenti amianto che di confinamento o copertura vanno comunicati al Comune tramite le normali procedure relative alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e concessione edilizia.
2. Parallelamente alla comunicazione al Comune, deve essere trasmesso ad Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS il relativo piano di lavoro.

Art. 99 - Procedure operative per le operazioni di confinamento

1. L'installazione di una copertura del manufatto in cemento amianto è possibile solo se la struttura portante è idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.
2. I materiali da utilizzare per la copertura devono presentare idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.
3. Sulla superficie delle lastre in cemento-amianto deve essere sempre spruzzato, mediante pompe a bassa pressione, un prodotto incapsulante.
4. I canali di gronda devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa, da raccogliere in contenitori a perdere che vanno smaltiti come rifiuti tossico-nocivi.
5. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea copertura.
6. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, dovranno essere svitati i vecchi gruppi di fissaggio senza frantumare le lastre stesse, che andranno successivamente rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.
7. terminate tali operazioni preliminari si può procedere con la copertura.
8. La copertura deve essere posta su una nuova orditura, generalmente in listelli di legno,

fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante.

9. Montata l'orditura secondaria, può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi montate le nuove lastre di copertura.
10. Le operazioni di taglio e foratura dei materiali in cemento-amianto vanno eseguite con utensili provvisti di idonei sistemi di aspirazione localizzata.
11. Nelle operazioni a rischio il personale addetto deve indossare idonei dispositivi di protezione individuale.

Art. 100 - Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento)

1. Prima di procedere con il trattamento incapsulante si deve procedere con una preliminare pulizia della superficie del manufatto al fine di garantire la perfetta adesione del prodotto trattante.
2. Il trattamento di pulizia deve essere eseguito esclusivamente ad umido, servendosi di apparecchiature che evitino la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il totale recupero e la depurazione delle acque utilizzate.
3. L'apparecchiatura utilizzata per la pulizia deve essere provvista di idonei sistemi atti a racchiudere e confinare la zona di pulizia adattandosi perfettamente alla forma ondulata delle lastre.
4. I filtri delle apparecchiature e l'eventuale fanghiglia devono essere raccolti in contenitori a perdere che vanno smaltiti come rifiuti tossico-nocivi.

Art. 101- Procedure semplificate per piccole quantità di manufatti (microraccolta)

1. Sono materiali oggetto di microraccolta:
 - a) lastre in cemento-amianto, purché non danneggiate da incendi o eventi atmosferici straordinari: fino a 75 mq;
 - b) manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture pulverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto non in opera: fino a 1000 Kg;
 - c) altri materiali contenenti amianto in confezione originale fino a 10 Kg;
 - d) materiali contenenti amianto di uso domestico: fino a 5 Kg.
2. Per i quantitativi su definiti di rifiuti contenenti amianto, derivanti esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, con tassativa esclusione dell'origine industriale o artigianale, è possibile la rimozione, la raccolta e lo smaltimento secondo procedure

semplificate.

3. La rimozione e lo smaltimento di tali rifiuti non necessita di piano di lavoro da inviare all'ULSS.
4. L'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei materiali in cemento-amianto ed il loro confezionamento può essere effettuata anche dal proprietario.
5. Le ditte che effettuano le rimozioni e raccolte di cui al presente articolo sono tenute alla predisposizione di un piano di lavoro generale e non specifico per ogni singolo intervento
6. L'altezza massima consentita del manufatto è di 3 metri dal suolo.
7. La microraccolta e smaltimento di cui al presente articolo viene effettuata tramite il Consorzio Igiene del Territorio (CIT).
8. Gli interventi di smontaggio dei materiali di cui al presente articolo deve avvenire unicamente dal basso, secondo le istruzioni fornite dal Consorzio e mediante l'utilizzo del Kit da esso fornito.

SOSTANZE/COMPOSTI DETENUTI - UTILIZZATI - PRODOTTI

| nome | quantità media mensile prodotta | quantità media mensile utilizzata | quantità media mensile detenuta |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Durante le lavorazioni vengono prodotte emissioni?

1) tipologia di emissione

Diffusa o convogliata?

se convogliata si è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

estremi del Decreto di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera:

n. _____ del _____

2) tipologia di emissione

Diffusa o convogliata?

se convogliata si è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

estremi del Decreto di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera:

n. _____ del _____

3) tipologia di emissione

Diffusa o convogliata?

se convogliata si è in possesso di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

estremi del Decreto di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera:

n. _____ del _____

EMISSIONI ODORIGENE

vengono prodotte emissioni odorigene?

in quale fase lavorativa

a quali sostanze/prodotti sono attribuibili

SCARICHI IDRICI

viene utilizzata acqua nel ciclo produttivo?

in quali fasi di lavorazione?

quantitativo medio mensile di acqua utilizzata

viene prelevata tramite acquedotto o autonomamente da pozzo, corpo idrico, altro? (specificare)

caratteristiche qualitative dello scarico

caratteristiche quantitative dello scarico

esiste un impianto di depurazione?

come vengono smaltiti i reflui produttivi?

Se scaricati in fognatura: estremi del Decreto di autorizzazione allo scarico in fognatura:

n. _____ del _____

se scaricati in corpo idrico superficiale: estremi del Decreto di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale:

n. _____ del _____

se conferiti a ditta specializzata: nominativo e sede della ditta

PRODUZIONE DI RIFIUTI

quali rifiuti vengono prodotti nel ciclo lavorativo?)

| denominazione | codice C.E.R. | quantità media mensile prodotta | Metodo di stoccaggio | Quantità massima accumulata | Metodo smaltimento |
|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

EMISSIONI SONORE

il ciclo lavorativo comporta l'attivazione di macchine e/o impianti rumorosi?

è stata eseguita una valutazione dell'emissione sonora delle singole sorgenti e dell'immissione sonora nell'ambiente circostante? (allegare copia)

DETENZIONE GAS TOSSICI

Vengono detenuti gas tossici?

Decreto autorizzazione detenzione gas: n. _____ del _____

Decreto autorizzazione detenzione gas: n. _____ del _____

Decreto autorizzazione detenzione gas: n. _____ del _____

Misure tecniche ed organizzative adottate per ridurre l'impatto ambientale relativo a:

emissioni in atmosfera di sostanze/prodotti

emissioni di polveri

emissioni odorigene

emissioni sonore

scarichi idrici

produzione di rifiuti

proliferazione di parassiti, infestanti, roditori